



COMUNE DI PANDINO

PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera

Consiglio Comunale n. 63 del 26 novembre 2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Tariffe

Art. 3 - Servizi gratuiti – Agevolazioni

Art. 4 - Gestione e vigilanza

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 5 - Adempimenti conseguenti al decesso

Art. 6 - Periodo e depositi di osservazione

Art. 7 - Trattamenti sul cadavere

Art. 8 - Attività funebre

Art. 9 - Trasporto di persone decedute fuori abitazione

Art. 10 - Ingresso feretri da altri comuni

Art. 11 - Caratteristiche delle casse funebri

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 12 - Ammissione nei cimiteri e loro circoscrizione

Art. 13 - Reparti speciali

Art. 14 - Tipi di sepoltura

Art. 15 - Inumazioni

Art. 16 - Spazi tumulativi individuali

Art. 17 - Cremazione

Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni

TITOLO IV – CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI PER SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE

Art. 19 - Concessioni

Art. 20 - Durata

Art. 21 - Decadenza – Revoca

Art. 22 - Rinuncia

Art. 23 - Estinzione

Art. 24 - Subentri

Art. 25 - Destinazione delle sepolture collettive di pregio artistico o storico

Art. 26 - Rientro in possesso di tombe/cappelle di famiglia da parte del Comune

Art. 27 – Procedura per l’assegnazione di tombe/cappelle di famiglia

TITOLO V – NORME TECNICHE

Art. 28 - Norme tecniche

Art. 29 - Dimensione dei monumenti

Art. 30 – Ulteriori disposizioni in ordine ai monumenti e lapidi apposte sulle sepolture

Art. 31 - Trasferimento di monumenti o segni funebri da una ad altra sepoltura

Art. 32 - Manutenzione delle sepolture

Art. 33 - Epigrafi

Art. 34 - Oggetti, fiori e piante ornamentali

Art. 35 - Recupero di piante, foto, oggetti o segni funebri posti sulle sepolture

TITOLO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 36 - Orari di apertura dei cimiteri ed atti esposti al pubblico

Art. 37 - Circolazione veicolare e divieti particolari

Art. 38 - Regole comportamentali

Art. 39 - Obblighi per il personale addetto ai cimiteri

Art. 40 - Lavori nei cimiteri

Art. 41 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

Art. 42 - Attività commerciali o pubblicitarie

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 43 - Norme transitorie

Art. 44 - Sanzioni amministrative

Art. 45 - Variazioni anagrafiche

Art. 46 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

ART. 2 – TARIFFE

1. Tutti i servizi o le forniture erogate ed erogabili sono da ritenersi servizi onerosi a domanda individuale, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale fatti salvo i servizi gratuiti specificatamente indicati nel presente Regolamento.
2. Le tipologie delle tariffe, i cui importi saranno determinati dalla Giunta comunale ovvero dal gestore delle strutture cimiteriali e sottoposte all'approvazione dell'organo amministrativo pubblico competente, sono le seguenti:
 - a. concessioni sepolture in colombari e tombe singole o doppie;
 - b. concessioni sepolture in area;
 - c. concessioni novantanovennali per area destinata alla realizzazione di cappelle di famiglia o di cappelle già realizzate;
 - d. concessioni novantanovennali per area destinata alla realizzazione di tombe di famiglia o tombe già realizzate;
 - e. concessioni sepolture in cellette ossario/cinerario;
 - f. ingresso salma in sepoltura collettiva di non aventi titolo;
 - g. tumulazione cassetina resti/ceneri in colombaro o sepoltura collettiva;
 - h. operazioni cimiteriali: tumulazione, inumazione, cremazione, esumazione, estumulazione, reinumazione in campo indecomposti;
 - i. ingresso di resti ossei e/o ceneri in ossario/cinerario individuale;
 - j. collocazione di epigrafi a ricordo di defunti tumulati altrove;
 - k. deposito feretro in camera mortuaria;
 - l. accessori (cassetina resti/ceneri, targhetta identificativa, sacchetto, trasporto cassetina);
 - m. istruttoria pratiche amministrative.
3. Le tariffe sono rivalutate automaticamente annualmente con decorrenza dal 1 gennaio in base alla variazione Istat.

ART. 3 – SERVIZI GRATUITI – AGEVOLAZIONI

1. Sono gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni in capo al Comune sono stabilite, in base al caso specifico, dalla Giunta Comunale e comunicate al soggetto gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 4 – GESTIONE E VIGILANZA

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni di gestione delegabili possono essere svolte da un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione. Al soggetto Gestore è fatto obbligo del pieno rispetto delle normative di legge che regolano la materia e dell'applicazione del presente regolamento.
3. L'Amministrazione comunale esercita l'ordine e la vigilanza in materia, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
4. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
5. Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, lavori pertinenti, secondo le normative vigenti, anche in materia di tutela della concorrenza.
6. I soggetti esercenti l'attività, congiuntamente o disgiuntamente, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti per le attività esercitate.
7. E' fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso che nell'interno degli uffici, strutture comunali, dei cimiteri, delle strutture sanitarie di ricovero e cura o delle strutture socio sanitarie assistenziali, di fare offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie e correlate.
8. I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura dei propri servizi e prodotti effettuate da parte dei propri dipendenti
9. Trattandosi di servizio svolto per pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura precedentemente pattuita, per eventuale mancato pagamento preventivo.

TITOLO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

ART. 5 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, e per la cremazione, si rimanda all'Ordinamento di Stato Civile e alla vigente normativa in materia.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

ART. 6 – PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi previsti dalla vigente normativa.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigenicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria; le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o al Civico Obitorio, ed il relativo trasporto e deposito è gratuito.
3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a. alla sala del commiato;
 - b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c. all'obitorio di struttura convenzionata;
 - d. all'abitazione propria o dei familiari.

ART. 7 – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

1. Si rimanda alle disposizioni della L. R. 22/2003 ed al R.R. 6/2004 e s.m.i. per la disciplina dei seguenti argomenti:
 - a. prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
 - b. cadaveri a disposizione della scienza;
 - c. imbalsamazione e tanatoprassi.

ART. 8 – ATTIVITÀ FUNEBRE

1. L'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilita, altresì, al trasporto funebre.

2. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità ed il corretto svolgimento del trasporto funebre. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre nei luoghi previsti dall'art. 8 L. R. n. 22/2003 e dall'art. 31 del R.r. n. 6/2004 e s.m.i.
3. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere, di resti mortali, di resti ossei/ceneri, dal luogo del decesso e/o di sepoltura all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, alla camera mortuaria anche di altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, comprese le soste in chiesa per la funzione religiosa.
4. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati e può avvenire tutti i giorni nell'arco delle 24 ore, salvo diniego motivato.
5. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali ed è eseguito a cura del soggetto gestore tramite aziende specializzate. Il soggetto gestore si riserva altresì di eseguire, tramite affidamento ad imprese autorizzate, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra cimiteri cittadini, tra cimiteri e crematorio, tra cimitero e obitorio.
6. Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:
 - a. su richiesta dei familiari, previa attestazione del medico curante o appartenente al S.S.N.
 - b. su disposizione dell'autorità giudiziaria.
7. Il soggetto autorizzato deve compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità giuridica e penale, il modulo regionale denominato "modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)" o qualsiasi altra documentazione di legge; l'addetto al trasporto deve consegnare la salma a chi è incaricato di riceverla.
8. Il trasporto di salma deve avvenire in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale devono essere adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.
9. Per i trasporti di salma dal luogo del decesso ad altro, sito anche in altro Comune, purché all'interno del territorio della Regione Lombardia, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, si osservano le prescrizioni di Legge.
10. Il servizio di trasporto funebre, effettuato sotto la diretta responsabilità giuridica civile e penale del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, deve essere svolto con almeno 4 operatori funebri o necrofori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi il collocamento nella bara, dopo l'accertamento di morte, il prelievo, la chiusura e il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, della cremazione o dell'obitorio.

11. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, nella sua veste di "incaricato di pubblico servizio" ai sensi dell'art. 358 C.P. e successive modificazioni, deve assolvere a tutte le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed in particolare, deve:
 - a) per il trasporto di salma
 - compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Modulo per trasporto di Salma (prima dell'accertamento di morte)";
 - consegnare la salma al responsabile della struttura ricevente;
 - b) per il trasporto di cadavere
 - a) compilare e sottoscrivere il modulo regionale denominato "Verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere" assolvendo tutte le formalità in esso contenute;
 - b) apporre il proprio sigillo sulla cassa;
 - c) consegnare il feretro al responsabile incaricato del ricevimento.
12. Il trasporto di salme o cadaveri deve farsi soltanto con idonei automezzi ai sensi della vigente normativa, salvo disposizioni diverse del Direttore del Settore ove si tratti di speciali onoranze. La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'auto funebre è consentita solo se sono sistemati sugli appositi sostegni.
13. Costituisce servizio funebre o funerale, il servizio complessivo comprendente il trasporto funebre, la fornitura di cassa, fiori e di tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti, la fornitura ed affissione degli avvisi di decesso, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura.
14. I cittadini, o chi da essi delegato, possono richiedere al servizio di Polizia Locale, al momento di fissare il funerale, che lo svolgimento del servizio funebre avvenga con il corteo. La fissazione del servizio funebre è di competenza dei cittadini, di chi da essi delegato, o dell'esercente l'attività funebre. Il soggetto esercente l'attività funebre, in quanto autorizzato al trasporto, ha la responsabilità che il corteo si svolga con ordine e decoro.
15. Il Comune, d'intesa, ove il caso, con le autorità religiose o militari, determina l'ordine delle rappresentanze in particolari casi di considerevole concorso di persone.
16. Le funzioni funebri sono vietate nei giorni festivi. Nel caso di più giorni festivi consecutivi l'eventuale deroga dovrà preventivamente essere concordata con il servizio di Polizia Locale. Gli orari di svolgimento dovranno seguire il seguente calendario:
 - a. dal 1 ottobre al 31 maggio: ore 10.00 e 14.15;
 - b. dal 1 giugno al 30 settembre: ore 10.00 e 15.30;

eventuali deroghe, dovute a cause di forza maggiore, dovranno essere preventivamente autorizzate dal servizio di Polizia Locale. In tutti i casi, onde evitare sovrapposizioni di funzioni funebri, prima di stabilire l'orario della funzione stessa dovrà essere acquisito parere favorevole da parte del servizio di Polizia Locale. Sono vietati i cortei funebri sulla S.P. 91 nel tratto compreso tra il centro abitato di Nosadello e il Cimitero della frazione citata. Il personale addetto al servizio di Polizia Locale può inoltre, nei casi di scarsa visibilità, vietare cortei funebri sul rimanente tratto della S.P. 91 nell'ambito del territorio comunale.

17. Lo svolgimento del funerale è autorizzato dal servizio di Polizia Locale che ne notizia il soggetto gestore.
18. Il servizio di Polizia Locale, a seconda delle necessità e apposite esigenze fissa gli orari per il trasporto dei cadaveri o delle salme, le modalità o i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. Le soste presso i luoghi di culto sono stabiliti, sentiti i relativi ministri di culto.
19. Il feretro può sostare in Chiesa o in Sala per le Commemorazioni Civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia. In deroga a quanto disposto il Sindaco può autorizzare una permanenza di durata superiore in casi particolari o per giustificato motivo. Terminata la funzione, il trasporto funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve.
20. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione da parte del Sindaco in caso di particolari cerimonie od onoranze, per giustificati motivi.

ART. 9 – TRASPORTO DI PERSONE DECEDUTE FUORI ABITAZIONE

1. Quando non ostino disposizioni di legge l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare il trasporto del cadavere dal luogo di decesso all'abitazione.
2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto.
3. La richiesta del trasporto di defunti non residenti in vita nello stabile deve essere corredata dal consenso dell'amministrazione dello stesso o del rappresentante dell'ente o associazione nella cui sede vengono tributate le onoranze.

ART. 10 – INGRESSO FERETRI DA ALTRI COMUNI

1. Ove richiesto, effettuati i dovuti accertamenti e previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, i feretri provenienti da altri comuni potranno essere trasportati all'abitazione od ad altro luogo richiesto dai familiari oppure direttamente alla parrocchia di appartenenza.
2. Nell'orario di chiusura dei cimiteri i feretri dovranno essere portati al civico obitorio od ad altra struttura all'uopo autorizzata dove verranno fornite indicazioni in merito al luogo e alle modalità per il deposito.

ART. 11 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE FUNEBRI

1. Le caratteristiche delle casse, e degli accessori interni ed esterni, dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Ogni feretro deve recare infissa una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile recante l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto e il nome o il marchio del soggetto autorizzato al trasporto funebre.
3. Tutte le casse devono esser dotate di piedini applicati che devono essere di cm. 5 di altezza, distanziati fra loro almeno cm. 25, e facilmente amovibili.
4. Ai sensi dell'allegato 3 punto 5 del Regolamento Regionale Lombardo n. 6/2004, quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale biodegradabile avente funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione. Tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Per quanto attiene alla collocazione del solo materiale biodegradabile favorente i processi di scheletrizzazione all'interno della cassa, deve risultare nel "verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere" al punto indicante le precauzioni igienico sanitarie adottate, con espressa menzione del tipo di materiale utilizzato e della denominazione del produttore.
5. Sono fatti salvi i casi in cui il feretro ligneo sia destinato alla cremazione.

TITOLO III – TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 12 – AMMISSIONE NEI CIMITERI E LORO CIRCOSCRIZIONE

1. Nel Comune di Pandino sono presenti le seguenti strutture cimiteriali:
 - a. Cimitero di Pandino: via Dei Caduti, s.n.
 - b. Cimitero di Nosadello: via Indipendenza
 - c. Cimitero di Gradella: via Valletta.
2. Nei cimiteri del Comune di Pandino sono accolti e seppelliti, quando non venga richiesta o disposta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti, i feti, questi ultimi nell'eccezione di cui alla vigente legge regionale e al relativo regolamento, nonché al regolamento nazionale, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi nonché le ceneri, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non è richiesta altra destinazione e purché accompagnati dalla necessaria autorizzazione alla sepoltura prevista dalla vigente normativa:
 - a) i cadaveri delle persone residenti in vita in Pandino;
 - b) i cadaveri delle persone morte in Pandino, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti, ma che siano nate a Pandino e che abbiano avuto nel corso della loro vita almeno 10 anni consecutivi di residenza in questo Comune;
 - d) i cadaveri delle persone non nate a Pandino e che, tuttavia, abbiano avuto nel corso della loro vita almeno 20 anni consecutivi di residenza in questo Comune;
 - e) i cadaveri delle persone che hanno mutato residenza per motivi di salute e/o di assistenza;
 - f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi titolo ad una sepoltura privata (cappella e/o tomba di famiglia) esistente nei cimiteri del Comune;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento così come definiti dall'assetto legislativo;
 - h) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate.
4. Nelle sepolture private (cappella e/o tomba di famiglia), indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti accolti i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone non aventi diritto al seppellimento nel Comune, ma esplicitamente autorizzati dal concessionario. La tumulazione è a titolo oneroso.
5. Per giustificati motivi il Comune, compatibilmente con la disponibilità di spazi e con le esigenze del servizio, può autorizzare la sepoltura in cimitero diverso da quello individuato dai familiari o aventi titolo. Analogamente, per giustificati motivi, può concedere la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori comune.

ART. 13 – REPARTI SPECIALI

1. L'Amministrazione Comunale, in casi eccezionali può istituire reparti speciali definendo l'uso e le modalità di assegnazione.

ART. 14 – TIPI DI SEPOLTURA

1. L'inumazione, la tumulazione, e la cremazione sono servizi pubblici onerosi. Sono altresì servizi pubblici onerosi l'esumazione e l'estumulazione richiesta dai familiari o aventi titolo.
2. Tipi di sepoltura onerosi:
 - a. inumazione in campo comune;
 - b. reinumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione straordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata per un periodo non inferiore ad anni cinque;
 - c. re inumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione ordinaria, qualora la salma risulti non mineralizzata e gli aventi titolo non accettino la procedura di cremazione dei resti mortali, per un periodo non inferiore ad anni cinque,
 - d. tumulazione in caselle di colombaro costruite dal Comune/dal soggetto Gestore;
 - e. tumulazione in tombe singole o doppie costruite dal Comune/dal soggetto Gestore ovvero costruite direttamente dai concessionari dell'area assegnata;
 - f. tumulazione in cappelle / tombe di famiglia costruite dal Comune/dal soggetto Gestore ovvero costruite direttamente dai concessionari dell'area assegnata;
 - g. tumulazione in ossari/cinerari concessi dal Comune/dal soggetto Gestore per resti mortali e ceneri;
 - h. tumulazioni di resti mortali/ceneri in sepolture aventi le caratteristiche prescritte dai Regolamenti vigenti previa valutazione delle effettive capacità della struttura ricevente;
 - i. inumazione in campo adulti o bambini;
 - j. inumazione in campo feti;
 - k. inumazione in campo per sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.
3. Tipi di sepoltura a titolo gratuito:
 - a. inumazione nei campi indecomposti, a seguito di esumazione/estumulazione ordinaria qualora la salma risulti non mineralizzata e vi sia disinteresse dei familiari e/o aventi titolo, per un periodo non inferiore ad anni cinque;
 - b. conferimento gratuito in ossario/cinerario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione a seguito di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo.

4. Il Gestore esegue e stabilisce le modalità di esecuzione delle operazioni mortuarie all'interno dei cimiteri curandone in via esclusiva la relativa registrazione.
5. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, può riservarsi di eseguire servizi ed attività, accessorie o correlate alle operazioni mortuarie, da svolgersi all'interno dei cimiteri, dell'obitorio o del crematorio.

ART. 15 – INUMAZIONI

1. Sono considerate inumazioni le sepolture nella terra, secondo quanto previsto dagli art.68-69-70-71-72-73-74 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i.
2. I Cimiteri dispongono di campi destinati alle sepolture per inumazione. Le singole aree destinate alle sepolture ordinarie sono tutte dello stesso tipo e dimensione. Esse sono divise in riquadri e il Gestore dispone in ordine all'assegnazione delle fosse cominciando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. Ogni singola fossa è contrassegnata da una lettera seguita da un numero.
4. Le inumazioni vengono accordate a titolo oneroso qualora i familiari o gli aventi titolo del defunto lo richiedano esplicitamente ovvero gratuitamente in tutti i casi nei quali non vi sia richiesta formale di diversa sepoltura privata a pagamento o l'Amministrazione Comunale non stabilisca l'inumazione per defunti non abbienti e senza parentela (ascendenti e discendenti diretti).
5. La durata del periodo di inumazione è determinata dal piano tariffario ed alla scadenza non è in alcun modo prorogabile fatte salve e impregiudicate le disposizioni igienico – sanitarie in caso di esumazione. E' possibile, tuttavia, che la concessione possa essere revocata dal Sindaco, qualora emergano esigenze di pubblico interesse che non consentano altra soluzione o qualora venga stabilita una nuova e diversa sistemazione dei campi di inumazione. A fronte della revoca della concessione il Gestore provvederà all'assegnazione di un'altra fossa per la inumazione.
6. Sulle sepolture private ad inumazione deve essere prevista l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
7. Sulle fosse è permesso disporre e coltivare aiuole di fiori e piccoli arbusti a condizione che le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Si possono altresì recingere gli spazi sovrastanti alle fosse con contorni in ferro, in cemento od in marmo previa predisposizione di spazio per il deflusso dell'acqua. Si possono pure collocare sulle fosse lapidi o croci, purché non superino l'altezza di m. 1,20 (dal piano campagna) e non abbiano lo spessore superiore a cm. 4 e non poggino su fondamenta in muratura, ma ne sia assicurata la stabilità contro gli scoscendimenti del terreno sottostante e contro le raffiche del vento. Sono consentiti altresì i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lumini.

8. È vietata la posa in opera di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa. È proibito collocare sulle fosse ornamenti diversi da quelli sopraindicati o non approvati dal Gestore, quando l'approvazione è prescritta.
9. È proibito lasciar crescere sulle fosse arbusti oltre l'altezza di un metro e porvi qualunque oggetto che sorpassi questa altezza.
10. Quando per incuria o per mancanza di manutenzione gli ornamenti sovrapposti alle fosse abbiano a rendersi indecenti, il Gestore, avvertita inutilmente la famiglia, provvederà al ritiro di quegli oggetti ed a ridurre lo spazio occupato nello stato normale. Se la famiglia interessata sia sconosciuta od irreperibile, basterà la pubblicazione dell'avviso all'ingresso del cimitero per trenta giorni. Il Gestore è altresì autorizzato a rimuovere gli arbusti che non rispettino i limiti previsti dal presente regolamento fatto salvo l'avviso al concessionario.
11. I vialetti realizzati tra le fosse non possono, a loro volta invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

ART. 16 – SPAZI TUMULATIVI INDIVIDUALI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie. Essi si distinguono in:
 - a. colombari;
 - b. ossari/cinerari;
 - c. tombe individuali o doppie.

La durata viene determinata dalla data di sepoltura. Qualora tale data non coincidesse con la data di stipula della concessione (antecedente la data di sepoltura) all'atto della tumulazione, gli aventi titolo sono tenuti al versamento della quota mancante per il raggiungimento del termine previsto dal piano tariffario. Si applicano le tariffe vigenti alla data di sepoltura.

2. Per i colombari, tombe, ossari, cinerari, alla scadenza del termine di concessione originario – come sopra determinato - è ammesso il rinnovo, per una sola volta e per un periodo non superiore a quanto stabilito nel piano tariffario, previo pagamento del corrispettivo vigente al momento della richiesta di rinnovo.
3. I resti, le ceneri o gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi dei defunti ubicati nelle sepolture, per le quali non sarà stato richiesto il rinnovo della concessione o sarà stata dichiarata la decadenza per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione, saranno estumulati e conferiti negli ossari o cinerari comuni o inumate in appositi campi.
4. Le concessioni delle caselle di colombaro potranno essere assegnate, in mancanza di un feretro da tumularvi, solo a coloro che abbiano compiuto i settantacinque anni di età e non abbiano parenti in vita entro il secondo grado.

5. La concessione del secondo colombaro è ammessa di diritto per il coniuge superstite e per il convivente specificatamente individuato dalla scheda famiglia presso l'anagrafe comunale. Si procede all'assegnazione anche per i fratelli e le sorelle, a condizione che questi risultino iscritti nella medesima scheda famiglia del defunto da più di 10 anni ed abbiano un'età anagrafica maggiore di anni settantacinque. In via eccezionale è possibile assegnare più di un loculo per particolari condizioni familiari. Nel caso in cui rimanesse disponibile una cella colombaro questa potrà, previa rinuncia dell'avente titolo, essere destinata a ricevere la salma degli ascendenti e/o discendenti di 1° grado dell'avente titolo.
6. Le concessioni delle cellette cinerarie saranno assegnate solo in presenza delle ceneri di un defunto. In assenza, la celletta cineraria sarà concessa solo a coloro che abbiano compiuto i settantacinque anni di età, non abbiano parenti in vita entro il secondo grado ed abbiano formalmente espresso la volontà alla cremazione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.
7. Le concessioni delle cellette ossario potranno essere assegnate in occasione di esumazione, estumulazione o rinvenimento di resti. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.
8. Qualora il richiedente abbia compiuto settantacinque anni di età ed abbia parenti in vita solo di 2° grado ovvero dichiarati – a mezzo di autocertificazione sostitutiva di atto notorio - di non avere contatto alcuno con i medesimi, il Gestore può autorizzare la concessione di caselle di colombaro/cinerario/ossario a coloro che non si trovino nelle condizioni di cui a precedenti commi.
9. I colombari o loculi, le cellette ossario/cinerarie vengono concessi dal soggetto Gestore, seguendo la progressione sequenziale verticale con inizio dal basso verso l'alto e viceversa. Per le tombe singole e doppie si segue la progressione numerica. Viene esclusa qualsiasi possibilità di scelta da parte del concessionario.
10. E' consentita la tumulazione di massimo due cassetine contenenti resti ossei o ceneri all'interno di un singolo ossario/cinerario individuale purché le misure di ingombro libere interne destinate a ciascuna cassetina non siano inferiori a mt. 0.70 x 0.30 x 0.30 in caso di resti ossei, e mt. 0.40 x 0.40 x 0.40 in caso di ceneri e purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale fossero stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi.
11. La concessione di tombe individuali o doppie pone in capo al Concessionario ed agli aventi titolo tutti gli oneri correlati alla corretta e costante manutenzione del manufatto. Alla scadenza del periodo concessionato è data facoltà ai parenti in linea diretta/collaterale/affini entro il quarto grado dell'ultimo concessionario originario di chiedere in concessione mediante pagamento di quanto previsto dal piano tariffario il manufatto. Qualora vi sia più di un soggetto a-

vente titolo interessato alla prelazione, dovrà, entro un anno dalla richiesta, essere comunicato al soggetto Gestore il nominativo del nuovo Concessionario. Se tale scelta non viene effettuata nel periodo indicato la concessione, in quanto scaduta, si ritiene decaduta. Si applica l'istituto della decadenza anche nel caso in cui il Concessionario o avente titolo non provveda a garantire il decoro del manufatto assegnato.

12. Le concessioni non regolate da idonea documentazione che ne confermi la durata verranno codificate con rilascio di apposito atto che individui gli aventi titolo e le correlate responsabilità. Per tali concessioni viene applicata la durata massima prevista dal piano tariffario per sepolture similari con riferimento alla data dell'ultima sepoltura effettuata. Nel caso in cui non si individuino gli aventi titolo verrà applicata la procedura prevista per le sepolture abbandonate e successivamente il Gestore procederà alle estumulazioni ordinarie.
13. I colombari o loculi, le tombe individuali e doppie, le cellette ossario/cinerarie non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
14. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario non ha diritto al rimborso, anche parziale, del corrispettivo versato.
15. Le concessioni si estinguono per: scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo; soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004); revoca/decadenza /rinuncia della concessione.
16. Nei casi di estinzione, rinuncia, revoca, decadenza delle concessioni, ove non diversamente richiesto, le salme, i resti o le ceneri in esse contenute saranno collocati nei campi, ossari e cinerari comuni.
17. Il diritto d'uso relativo al colombario passerà dal Concessionario agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile con la seguente riserva espressa: Il Comune e per esso il Gestore delle strutture cimiteriali riconoscerà per i relativi diritti ed obblighi uno solo degli eredi il cui nominativo dovrà essere comunicato al Concedente entro un anno dalla morte del titolare originario della concessione. Qualora l'erede subentrante non sia stato designato dal tutore o scelto di comune accordo dagli eredi entro il periodo indicato (un anno dalla morte del concessionario originario) il nuovo concessionario sarà definitivamente individuato dal Comune.
18. L'individuazione del nuovo Concessionario, in base al precedente comma 16, dovrà considerare le disposizioni di cui all'articolo 12 in merito ai soggetti aventi titolo alla sepoltura nei cimiteri del Comune di Pandino.

ART. 17 – CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base di:
 - a. disposizione testamentaria;
 - b. iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - c. volontà manifestata dal coniuge;
 - d. volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76- e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza dei pari grado;
 - e. la manifestazione di volontà deve essere resa in forma scritta ed inserita nella istanza di cremazione.
2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento di morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.L. nella quale pertinenza si trova la struttura sanitaria che ha operato l'amputazione.
3. Le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria. L'urna deve essere sigillata e contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno dell'urna deve esserci l'indicazione del nome e cognome del defunto data di nascita e di morte.
4. E' consentito l'affidamento dell'urna cineraria al familiare, previa richiesta della relativa autorizzazione che viene rilasciata:
 - a. dal Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - b. dal Comune che ha autorizzato la cremazione postuma e/o di resti mortali;
 - c. dal Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
5. L'affidamento è rilasciato alla persona indicata dal defunto, oppure per manifestazione di volontà del coniuge, parte ed affine secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso tra di loro, della maggioranza assoluta di essi. Deve essere sottoscritto un documento nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale delle ceneri. Tale documento accompagna le fasi di trasporto delle ceneri e deve essere conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza comporta la segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve provvedere al deposito presso il cimitero di competenza dell'urna cineraria e successivamente richiederne la tumulazione o la dispersione nel cinerario comune, allegando la relativa autorizzazione di affidamento.

6. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a. per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
 - b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c. per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d. data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
7. Può essere autorizzata la dispersione delle ceneri, qualora il defunto in vita abbia manifestato tale volontà. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla L. 130/2001 art. 3 o nel cinerario comune e può essere fatta dai soggetti indicati nell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2003. Ove il defunto, pur avendo manifestato la volontà alla dispersione delle ceneri, non abbia indicato il luogo, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 5 del R.R. 6/2004 e successive modifiche ed, in assenza di alcuna dichiarazione degli stessi, si procederà alla dispersione nel cinerario comune.

ART. 18 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie si effettueranno, una volta decorso il termine di inumazione prevista nell'atto di concessione, secondo una precisa programmazione stabilita dal soggetto Gestore dei Cimiteri comunali.
2. Le esumazioni ordinarie non potranno aver luogo nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto.
3. Le estumulazioni ordinarie verranno effettuate: per mancato rinnovo così come previsto all'articolo 15, per rinuncia o disinteresse, da parte dei familiari e/o degli aventi titolo, delle sepolture individuali (tombe, colombari, cellette ossario/cinerario).

4. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie saranno rese note alla cittadinanza mediante l'affissione di pubblici manifesti, per almeno 90 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali, all'Albo Pretorio comunale, agli ingressi dei cimiteri, in prossimità dei campi oggetto di esumazione o delle strutture oggetto di estumulazione. L'avviso verrà altresì pubblicato sul sito del soggetto Gestore. Il termine dei 90 giorni può essere derogato qualora tutti gli aventi titolo siano stati singolarmente informati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata secondo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
6. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con le modalità previste al precedente punto 4.
7. Durante le operazioni di estumulazione/esumazione ordinarie e straordinarie i cimiteri potranno essere chiusi al pubblico in base alle valutazioni del soggetto Gestore.
8. E' proibito al pubblico assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione. Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.
9. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie verranno effettuate, ad eccezione di quelle disposte dall'autorità giudiziaria, su richiesta ed a carico dell'avente titolo o suo delegato, in ottemperanza alla vigente normativa e nei seguenti casi:
 1. per successiva tumulazione di salma, resti mortali/ceneri in tomba collettiva o individuale;
 2. per trasporto di salma, resti mortali/ceneri fuori dal Comune;
 3. per ristrutturazione di tomba di famiglia;
 4. per affidamento/dispersione delle ceneri;
 5. per cremazione.
10. L'operatore, osservate le condizioni della cassa, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico – sanitarie.
11. In caso di esumazioni/estumulazioni ordinarie qualora il cadavere contenuto nella cassa non sia completamente mineralizzato si procede come segue:
 - a) collocato in apposita cassa e inumato nel campo destinato alle salme indecomposte dietro pagamento di corrispettivo;

- b) avviato a cremazione d'ufficio in caso di disinteresse dei familiari o aventi titolo ovvero con accettazione della procedura da parte dei familiari ed aventi titolo. Operazione a titolo gratuito
12. Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione spetta solo ed esclusivamente agli operatori addetti.
13. Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, i resti mortali rinvenuti vengono conferiti nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano richiesto in concessione una celletta ossario.
12. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al soggetto Gestore al momento della richiesta di effettuazione delle operazioni di esumazione/estumulazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio.
13. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, degli oggetti posti nei feretri ed eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'addetto al Cimitero presente durante le operazioni che verrà consegnato tra gli atti d'ufficio. Gli oggetti rinvenuti sono collocati nella cassetta contenente i resti mortali. Gli avanzi di indumenti e delle casse saranno smaltiti quali rifiuti speciali.

**TITOLO IV - CONCESSIONI DI AREE O MANUFATTI
PER SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE**

ART. 19 – CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere, a titolo oneroso, a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R n. 361/2000 o ad enti morali, non aventi scopo di lucro, l'uso di aree per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture collettive avente durata novantanovenale. Per tali casi sono determinate apposite tariffe che comprendano anche i costi di costruzione e di ammortamento sostenuti. L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso. L'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e del monumento è a carico del privato.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa. La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:
 - a. l'identificazione dell'area/manufatto concesso e il numero dei posti;
 - b. la durata;
 - c. il concessionario;
 - d. i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario;
 - e. gli obblighi giuridici, economici ed assicurativi;
 - f. le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.
3. Le aree sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore a coloro che risultino residenti nel Comune alla data di presentazione della richiesta stessa.
4. Le aree o i manufatti non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia salvo casi eccezionali che il soggetto Gestore valuterà singolarmente.
5. Le richieste di assegnazione di spazi per la realizzazione di sepolture collettive hanno validità quinquennale con decorrenza dalla data di protocollazione dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione ed in assenza di spazi disponibili o in presenza di formale rinuncia espressa le istanze suindicate sono archiviate d'ufficio.
6. Il diritto d'uso delle concessioni a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, dei resti mortali, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario, del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti in linea retta, degli affini sino al sesto

grado, dei conviventi more uxorio da almeno tre anni, e delle persone che abbiano acquisito nei confronti del concessionario particolari benemerienze.

7. Il diritto d'uso delle sepolture collettive concesse ad associazioni od enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti mortali, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione. L'accertamento di tale titolo si intende comprovato dalla presentazione, prima del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, di apposito nulla osta da parte dell'associazione o ente concessionario.
8. Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e/o di altro cognome a sua scelta purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba/cappella anzidetta.
9. Le sepolture collettive concesse ad enti od associazioni devono recare visibile l'indicazione del nome del sodalizio.

ART. 20 – DURATA

1. Le concessioni delle sepolture collettive (cappelle e tombe di famiglia) sono a tempo determinato e la loro durata è di anni novantanove.
2. La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipula del relativo contratto.
3. E' consentito rinnovare una concessione scaduta. La durata del rinnovo è pari a quella prevista nel contratto. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo.
4. Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti già stipulati la perpetuità rimane salva. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, dà origine ad una nuova concessione a tempo determinato regolata con le modalità e scadenza previste nel presente Regolamento.
5. Mantengono la loro originaria validità le concessioni già rilasciate in uso perpetuo qualora il Concessionario possa dimostrarne l'effettiva concessione a tempo indeterminato.
6. Le concessioni perpetue non regolate da idonea documentazione che ne confermi la durata illimitata e risalenti al periodo antecedente l'emanazione del DPR n. 803 del 21 ottobre 1975, verranno codificate con rilascio di apposito atto che individui gli aventi titolo e le correlate responsabilità.

ART. 21 - DECADENZA – REVOCA

1. La concessione decade per:
 - mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro i termini previsti dalla normativa che regola l'attività edificatoria, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste;
 - mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
 - inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
 - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
 - inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale o del soggetto Gestore;
 - difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
 - sepoltura di non aventi titolo senza autorizzazione;
 - rinuncia espressa del concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
 - trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorquando non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro il 6° grado del defunto o del concessionario.
2. Pronunciata la decadenza, si disporrà la traslazione di feretro, resti, ceneri, nel campo, ossario, e cinerario comune. Il monumento apposto sulla sepoltura può essere assegnato, previa apposita istanza da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione della decadenza, al concessionario o avente titolo. In caso contrario rimarrà a disposizione del Gestore che potrà anche alienarlo o donarlo previa autorizzazione della Giunta Comunale.
3. La concessione viene revocata quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. La concessione in essere viene revocata e viene concesso agli aventi diritto, l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o, se ciò non fosse possibile, nell'ambito di altro cimitero comunale. Rimangono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba/cappella.
4. Della decisione di revoca sarà data notizia al concessionario ove noto, e, in difetto di conoscenza, si procederà alla pubblicazione all'Albo del Comune e del Cimitero e sul sito internet del soggetto Gestore per la durata di giorni 60, con indicazione del giorno fissato per la traslazione.

Nel giorno fissato la traslazione avrà luogo anche senza la presenza del concessionario o parenti ed affini.

ART. 22 – RINUNCIA

1. In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, del corrispettivo versato.

ART. 23 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per:
 - scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
 - soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004);
 - revoca della concessione;
 - trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.

ART. 24 – SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario, i famigliari aventi diritto (parenti in linea retta/collaterale/affini entro il sesto grado) oppure i soggetti individuati in via testamentaria o per lascito, oltre a darne debita comunicazione al Gestore, devono richiedere, contestualmente, la variazione per aggiornamento della intestazione della concessione.
2. Il diritto di subentro dovrà essere dimostrato con idonea documentazione.
2. Qualora sia trascorso un anno, dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque avvenuta, per altri modi, del decesso del concessionario e nessun avente diritto abbia provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune e/o il Gestore provvede, formalmente, alla presa d'atto della decadenza.
3. L'estinzione della famiglia giunge qualora non vi siano più persone che, ai sensi del precedente comma 1, abbiano acquisito titolo per divenire concessionari o, non sia pervenuto, in alcun modo, al Comune o al Gestore, notizia circa lasciti o disposizioni a favore di altri soggetti anche giuridici per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, una volta decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede ad emanare formale dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 25 – DESTINAZIONE DELLE SEPOLTURE COLLETTIVE DI PREGIO ARTISTICO O STORICO

1. Le sepolture collettive di pregio artistico o storico dichiarate decadute, revocate, rinunciate o estinte possono essere nuovamente riconcesse.
2. Il Gestore stabilisce le tariffe di concessione del manufatto esistente nonché gli eventuali oneri, di tipo anche manutentivo o di restauro conservativo, da porsi in carico ai nuovi concessionari.

3. I titolari di tombe di famiglia perpetue possono proporre al Comune la cessione delle sepolture a titolo oneroso. In tal caso, la definizione del corrispettivo è determinata da una perizia compiuta da esperti indicati dal soggetto gestore.

ART. 26 – RIENTRO IN POSSESSO DI TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA DA PARTE DEL COMUNE

1. Le tombe/cappelle di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ART. 27 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIE

1. Le cappelle/tombe di famiglia nella piena disponibilità del Comune o del soggetto Gestore vengono assegnate mediante procedura aperta - ai sensi degli articoli 73 lett. C) e 76 del R.D. 827/1924 con aggiudicazione a corpo ad unico incanto e col metodo delle offerte segrete – al miglior offerente.
2. Il bando per l'assegnazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a. Descrizione del bene oggetto di assegnazione;
 - b. Prezzo a base d'asta, modalità di assegnazione e l'importo minimo delle offerte in aumento sul prezzo a base d'asta;
 - c. Requisiti per l'assegnazione;
 - d. Procedure per l'assegnazione e modalità di pagamento;
 - e. Rinvio alle disposizioni del Regolamento cimiteriale.
3. Il bando dovrà essere pubblicato sul sito del Comune di Pandino, sul sito del Gestore e all'ingresso dei cimiteri comunali per almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione.
4. Le offerte sono presentate nelle modalità previste dal bando d'asta.

TITOLO V – NORME TECNICHE

ART. 28 – NORME TECNICHE

1. Inumazioni:

- a) La fossa di inumazione di cadaveri di persone con età superiore ai dieci anni deve essere scavata con una profondità compresa tra 1,50 e 2 metri dal piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- b) La fossa di inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni deve essere scavata con una profondità compresa tra 1 e 1,50 metri dal piano di superficie del cimitero. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- c) Dopo che vi sia stato deposto il feretro, le fosse devono essere colmate in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- d) Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- e) Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

2. Tumulazioni

- a) In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa.
- b) Nel loculo indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassettoni di resti mortali, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- c) Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
- d) I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

- e) Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati previo versamento della tariffa al momento vigente.
3. Cassettine resti mortali /ceneri
- a) Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
- b) Le dimensioni delle cassettine devono rispettare quelle previste dal vigente regolamento regionale n. 6/2004 e successive modificazioni.
- c) Nel caso in cui un cimitero non abbia una disponibilità di spazi tale da garantire il fabbisogno per la cittadinanza di cellette ossario/cinerario è ammesso l'allestimento, nelle pareti vuote, di moduli contenitori in acciaio a geometria variabile muniti di appositi supporti, ai quali dovrà essere ancorata la cassetta/urna cineraria. La targhetta già apposta sulla cassetta/urna cineraria è intesa quale identificazione del defunto. Analogo sistema è consentito nelle sepolture collettive (tombe di famiglia).
4. Sepoltura collettiva
- a) I progetti per la costruzione, la modificazione ed il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti novantanovenali, devono essere sottoposti preventivamente al parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pandino.
- b) Il soggetto Gestore, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale se lo ritiene opportuno, autorizza la manutenzione ordinaria delle sepolture collettive ed il restauro conservativo delle stesse qualora gli aventi titolo non vi provvedano direttamente.
- c) Il Gestore, nel rispetto delle norme tecniche e delle leggi vigenti, nonché del Regolamento Edilizio, sottopone ad autorizzazione preventiva dell'Ufficio Tecnico Comunale altresì le varianti a progetti già approvati non sostanzialmente modificativi del progetto originario, su richiesta del concessionario e corredate di relazione tecnica redatta dal progettista incaricato.
- d) Il diritto d'uso della sepoltura collettiva è ammesso fino al completamento della capienza della medesima.
- e) I defunti ubicati in una sepoltura collettiva potranno essere estumulati per: riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione ceneri, trasferimento in altro comune od in altra sepoltura ad esclusione di richieste di conferimento in ossario/cinerario comune.
- f) Nel caso in cui i resti o le ceneri dei defunti estumulati non siano stati collocati nella sepoltura di originaria destinazione, non saranno autorizzate nuove tumulazioni in tali sepolture fino alla idonea ricollocazione del defunto estumulato, del pagamento di tutti gli oneri ma-

turati, e verrà fissato al concessionario, od agli aventi titolo, un termine perentorio entro cui i resti o le ceneri dovranno obbligatoriamente essere ricollocati nella sepoltura originaria. Decorso infruttuosamente tale termine potrà essere dichiarata la decadenza della sepoltura.

ART. 29 – DIMENSIONE DEI MONUMENTI

1. Monumenti su sepolture d'inumazione:
 - a) La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere almeno pari a 0,60 metri quadrati per la fossa di un adulto ed a 0,30 metri quadrati per la fossa dei bambini.
 - b) la dimensione massima di alzata delle lapidi/monumenti sui campi d'inumazione è fissata in 1,20 metri dal piano campagna e non abbiano lo spessore superiore a cm. 4. L'altezza massima del piano di copertura non deve essere superiore a metri 0,40.
2. I monumenti posti sulle tombe singole/doppie/di famiglia devono rispondere a criteri di massima semplicità, decoro e durata.
3. L'altezza complessiva del manufatto, su tombe singole / doppie e/o di famiglia, fuori terra deve essere contenuta in metri 2,00.
4. Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

ART. 30 – ULTERIORI DISPOSIZIONE IN ORDINE AI MONUMENTI E LAPIDI APPOSTE SULLE SEPOLTURE

1. Ferme restando le prescrizioni di legge sulle modalità di chiusura dei loculi, all'esterno dei colombari, ossari o cinerari devono essere applicate lastre di materiale in marmo bianco di Carrara o marmo grigio venato.
2. E' consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori, sul lato visibile nell'angolo inferiore occupando una superficie non superiore a cm. 4 di lunghezza e cm. 2 di altezza.
3. Sui monumenti - collocati sulle sepolture d'inumazione e sulle tombe singole/doppie/ di famiglia - è consentita altresì l'incisione del solo marchio, o della ragione sociale della ditta costruttrice, sulla parte anteriore, indifferentemente sul lato destro o sinistro, occupando una superficie non superiore a cm. 8 di lunghezza e cm. 3 di altezza.

ART. 31 – TRASFERIMENTO DI MONUMENTI O SEGNI FUNEBRI DA UNA AD ALTRA SEPOLTURA

1. Il Gestore delle strutture cimiteriali può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate salme di parenti od affini del defunto o del richiedente. Il trasferimento è a totale carico degli aventi titolo o dei richiedenti.

ART. 32 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

5. La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo.
6. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del cimitero. Nessuna manutenzione o opera può esser eseguita sulle sepolture senza preventiva comunicazione o autorizzazione da parte degli uffici del soggetto Gestore.
7. Le spese relative alle manutenzioni sono a carico dei concessionari o degli aventi titolo, i quali sono anche responsabili civilmente e/o penalmente di ogni danno occorso a persone o cose in ragione di eventuali carenze manutentive.
8. In caso di pericolo grave od imminente, nelle more degli interventi manutentivi su indicati, il Comune ovvero il soggetto Gestore può, a propria cura e discrezione, provvedere a mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di riscossione coattiva ai sensi di legge delle spese sostenute in via anticipata. I costi saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
9. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.
10. All'atto della richiesta di asportazione dovrà essere indicata la data di effettuazione ed il termine perentorio entro cui verrà riportato in cimitero quanto asportato.
11. In caso di inosservanza del termine di riconsegna, salvo proroga concessa dal Gestore per giustificati motivi, trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni e dopo formale atto di diffida, la concessione potrà esser dichiarata decaduta.

ART. 33 – EPIGRAFI

1. Qualunque tipo di sepoltura deve riportare l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto salvo espressa volontà contraria dello stesso.
2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa.
3. I nomi dovranno essere quelli risultanti dai registri di stato civile.
4. I nomi d'arte, i nomignoli e frasi commemorative sono consentiti, previo nulla osta da parte del soggetto Gestore, solamente in seconda linea e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

5. Con espressa autorizzazione del soggetto Gestore sono ammessi segni funerari in memoria di persone le cui salme giacciono in campi di battaglia o in territorio estero o sono dichiarati dispersi, sono già deposte nell'ossario del Comune, sono sepolte altrove. In questo caso l'epigrafe commemorativa dovrà differenziarsi dalle altre recando espressioni del genere "In memoria di..." o "In ricordo di ..." al fine di rendere evidente che l'iscrizione di cui trattasi si riferisce ad un defunto che non giace in loco.
6. Il Gestore può autorizzare l'iscrizione aggiuntiva di una epigrafe su lapide o monumenti già esistenti.

ART. 34 - OGGETTI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana, con altezza massima sino a 50 centimetri, purché essi non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danno alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse o sostituite a cura di chi ha provveduto a deporle.
3. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
4. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività, siano consoni al carattere del luogo e non abbiano palese valenza politica. Allorché gli oggetti apposti non rispettino i criteri di cui sopra potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione potranno esser posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido.
5. Nei reparti colombari ed ossari è vietato accendere o applicare sulle sepolture lumini a cera o a olio.
6. Non è consentito occupare gli spazi comuni o gli interspazi fra le sepolture con oggetti, vasi o piantumazioni. Tutto quanto apposto irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

ART. 35 – RECUPERO DI PIANTE, FOTO, OGGETTI O SEGNI FUNEBRI POSTI SULLE SEPOLTURE

1. Le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dai concessionari o dagli aventi titolo solo a seguito di preventiva autorizzazione che verrà rilasciata dal Gestore.
2. Il ritiro deve avvenire a cura e spese del richiedente ed in genere essere contestuale al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel caso in cui non sia possibile il ritiro contestuale verrà comunicato al richiedente il termine perentorio entro cui eseguire il ritiro. Decorso tale termine, senza necessità di ulteriore avviso, gli oggetti potranno esser rimossi e smaltiti.
3. Allo scadere della sepoltura, in caso di rinuncia, decadenza o revoca della stessa, o in assenza di apposita richiesta di ritiro, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o l'avente titolo.
4. Tutto ciò che passa in proprietà del Comune ai sensi degli articoli precedenti può essere impiegato in opere di miglioramento dei cimiteri, alienato, smaltito o conservato a discrezione dell'Amministrazione che fisserà i criteri e le modalità di impiego, alienazione, smaltimento, conservazione dei beni su indicati.
5. Cessioni a titolo gratuito possono essere autorizzate solo a favore di enti o comunità non aventi scopo di lucro e per destinazione di pubblica utilità.

TITOLO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 36 - ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI E ATTI ESPOSTI AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal Sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero.
2. Sono esposte al pubblico all'ingresso del cimitero eventuali disposizioni speciali. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale e del soggetto Gestore nonché depositato presso gli uffici del Gestore a disposizione dei cittadini.
3. Sono conservati presso gli uffici del Gestore ed affissi in almeno un luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura degli uffici, gli elenchi delle sepolture soggette ad estimazione od estimolazione ordinaria nel corso dell'anno. Tale affissione costituisce modalità di formale notifica agli interessati della data delle operazioni mortuarie suindicate. I cittadini interessati devono attivarsi con solerzia per acquisire le informazioni anzidette, al fine di prendere opportune decisioni sulla possibilità di successiva collocazione del proprio caro. E' fatto anche loro obbligo di segnalare per iscritto ogni eventuale intercorsa variazione di indirizzo, al fine di fornire al Gestore i dati aggiornati per l'invio di notizie, segnalazioni o comunicazioni formali. In tali segnalazioni dovranno essere espressamente indicati i dati del defunto a cui ci si riferisce. L'omessa comunicazione di variazione esime il Gestore da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza da parte del destinatario.

ART. 37 – CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI PARTICOLARI

1. Nei cimiteri si può entrare e circolare solo a piedi. Deroghe al presente divieto saranno valutate singolarmente dal soggetto Gestore previa presentazione di apposita richiesta debitamente motivata.
2. E' vietata la circolazione di qualsiasi veicolo privato, non preventivamente autorizzato. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.
3. Nei giorni di scarsa affluenza di pubblico, il Gestore, previa apposita istanza, può autorizzare l'ingresso con veicoli privati di persone aventi difficoltà di deambulazione per motivi d'età o per motivi di salute o di disabilità, purché dietro presentazione di certificazione medica.
4. E' ammesso l'ingresso agli animali di affezione se tenuti al guinzaglio con apposita museruola se dovuta in base alla tipologia di animale. E' obbligo del conduttore rimuovere e pulire l'area da eventuali escrementi e garantire il rispetto e la dignità del luogo. Infrazioni saranno punite anche con intervento del soggetto Gestore oltre che dalla Polizia Locale con una multa da 500,00 euro a 1.000,00 euro.
5. E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, di esaltazione o in evidente stato di alterazione dovuta ad uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

ART. 38 – REGOLE COMPORTAMENTALI

1. All'interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori.
2. In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:
 - consumare cibi o bevande;
 - fumare;
 - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
 - calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
 - sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
 - l'accattonaggio anche all'esterno delle strutture cimiteriali;
 - infastidire il pubblico anche all'esterno delle strutture cimiteriali ;
 - fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
3. Eventuali manifestazioni, dimostrazioni, cerimonie o riunioni devono essere preventivamente autorizzate.
4. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.
5. Le infrazioni saranno punite anche con intervento del soggetto Gestore oltre che dalla Polizia Locale con una multa da 500,00 euro a 1.000,00 euro.

ART. 39 – OBBLIGHI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento ed a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le violazioni accertate per l'irrogazione delle relative sanzioni.
2. E' tenuto altresì:
 - a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;
 - ad indossare ed aver cura della propria divisa, ove ne sia prescritto l'uso, e comunque della propria persona, a mantenere un abbigliamento adeguato rispetto ai luoghi ed al sentimento dei visitatori;

- a fornire la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
 - a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
 - a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, limitatamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
 - a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri, che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione e del soggetto Gestore;
 - a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate a qualsiasi titolo.
3. Salvo che i fatti non costituiscano violazione più grave, sono fonte di precisa responsabilità disciplinare le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 40 – LAVORI NEI CIMITERI

1. All'interno dei cimiteri è in genere vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.
2. Per particolari e giustificati motivi il Gestore può autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.
3. Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi. Il Gestore fissa le ore e/o i giorni in cui è consentito l'accesso.
4. Le imprese che accedono in cimitero devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dal Gestore. Tale autorizzazione deve essere presentata al personale addetto al Cimitero. La richiesta deve essere sottoscritta dal responsabile dell'impresa e contenere l'esatta indicazione ed ubicazione delle sepolture su cui si recano ad eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o di colui che li ha incaricati e la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti.

5. E' fatto divieto assoluto di sostare, transitare in zone diverse da quelle dove sono insite le sepolture di cui al suddetto elenco o di eseguire lavori su sepolture diverse.
6. E' comunque vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori.
7. E' altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite dal Gestore.
8. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o provenienti da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal Gestore.
9. E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.
10. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Gestore, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.
11. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.
12. E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.
13. Prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera dei monumenti le imprese incaricate dell'esecuzione degli stessi devono consegnare agli uffici del soggetto Gestore interessato il Piano Operativo della Sicurezza. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
14. I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 41 - DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

1. Le ditte che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri, per conto dei cittadini, o dei concessionari sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. I lavori potranno essere svolti solo durante gli orari indicati dal Gestore.
2. Il personale preposto alla custodia del cimitero potrà limitare ulteriormente l'accesso ai cimiteri nei giorni di particolare afflusso di utenti, in presenza di lavori di manutenzione ordinaria o

- straordinaria e durante l'inumazione ed esumazione, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.
3. Per svolgere l'attività le aziende dovranno acquisire preliminarmente, al fine della sicurezza sul lavoro dei propri addetti, le informazioni sui rischi specifici insiti nella struttura in cui operano.
 4. A tale scopo ogni impresa dovrà dichiarare quali tipologie di attività/servizi svolgerà nell'ambito dei cimiteri. Sulla base di tale dichiarazione il Gestore informerà i datori di lavoro delle imprese sui rischi specifici insiti nella struttura.
 5. Ciascuna impresa, all'atto della richiesta d'informazione sui "rischi", dovrà autocertificare adeguata attestazione relativamente al personale impiegato e al pagamento dei premi assicurativi INAIL mediante consegna al Gestore del DURC (Documento unico di regolarità contributiva).
 6. Le imprese incaricate da privati o da concessionari di eseguire i lavori all'interno dei cimiteri dovranno preventivamente informare il Gestore allegando una descrizione delle opere da eseguire corredata dalla data dell'intervento e manlevando espressamente l'Amministrazione Comunale ed il soggetto Gestore da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità relativamente all'operatività in sicurezza degli addetti e alla regolarità della loro posizione assicurativa/contributiva.
 7. Il personale delle imprese autorizzate a lavorare nei cimiteri dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
 8. In caso di inadempienze relative alla sicurezza sul lavoro o in caso di attività che rechino danno, disturbo alla struttura cimiteriale il personale preposto potrà intimare la sospensione immediata dell'attività.
 9. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo si intendono le imprese che svolgono all'interno dei cimiteri lavori prettamente di carattere edilizio o di consistenti ristrutturazioni.

ART. 42 – ATTIVITÀ COMMERCIALI O PUBBLICITARIE

1. All'interno ed all'esterno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione ed esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario.
2. Sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri.

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 43 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni del precedente Regolamento.
2. Le disposizioni si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia vengono riconosciuti diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del Regolamento precedente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, alla L. n. 130/2001, alla L.R. n. 22/2003, al R.R. n. 6/2004 e successive modificazioni, al D.P.R. n. 2541/2003 e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.

ART. 44 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.
3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza d'ingiunzione, dovranno essere applicati i seguenti criteri:
 - valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto dei luoghi nonché al sentimento dei congiunti delle persone defunte;
 - comportamento recidivo del soggetto.

ART. 45 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

1. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici del Gestore qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.
2. L'omessa comunicazione di variazione esime il Gestore da qualsiasi responsabilità in merito alla non ricezione della corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione da parte del destinatario.

ART. 46 -- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

